



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

(V. Stampato n. 2112)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 novembre 2015

(V. Stampato Camera n. 3445)

modificato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 2015*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2016, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per rego-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata)**Identico**(Per le modifiche alla Tabella n. 1, si veda la Seconda Nota di Variazioni)*

Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)**1. Identico.**(Per le modifiche alla Tabella n. 2, si veda la Seconda Nota di Variazioni)**2. Identico.*

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per rego-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2016, in 50.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2016, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.000 milioni di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2016, in **53.400** milioni di euro.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

euro, 2.000 milioni di euro, 380 milioni di euro e 8.820 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finan-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2016, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2016, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».

24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

23. *Identico.*

24. *Identico.*

25. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014, e successive modificazioni.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche econo-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

26. *Identico.*

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale»

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

30. *Identico.*

31. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Presidenza del Consiglio dei ministri», nell'ambito della missione «Organi co-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

32. *Identico.*

33. *Identico.*

34. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.

Art. 3.

(*Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese ed al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, re-se-si disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle fi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative*)

1. *Identico.*

(*Per le modifiche alla Tabella n. 3, si veda la Seconda Nota di Variazioni*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

(*Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2016, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*)

Identico

(*Per le modifiche alla Tabella n. 4, si veda la Seconda Nota di Variazioni*)

Art. 5.

(*Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative*)

Identico

(*Per le modifiche alla Tabella n. 5, si veda la Seconda Nota di Variazioni*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016.

5. In attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e in relazione ai relativi provvedimenti di riordino ivi previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del Ministro della giustizia, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze nell'ambito delle articolazioni dipartimentali.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 6, si veda la Seconda Nota di Variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2016, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi. Le somme corrispondenti ai residui accertati al 31 dicembre 2015 nel bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da destinare al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con l'attuazione dell'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripar-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 7, si veda la Seconda Nota di Variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2016, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 8, si veda la Seconda Nota di Variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2016, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2016, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'in-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

terno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 9, si veda la Seconda Nota di Variazioni)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 10, si veda la Seconda Nota di Variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2016, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2016, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo per gli interventi in favore del settore dell'auto-transporto, di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 71;
- 2) Marina n. 16;
- 3) Aeronautica n. 52;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 50;
- 3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

Identico

(*Per le modifiche alla Tabella n. 11, si veda la Seconda Nota di Variazioni*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 98;
- 2) Marina n. 15;
- 3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 291;
- 2) Marina n. 270;
- 3) Aeronautica n. 246;
- 4) Carabinieri n. 90.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 420;
- 2) Marina n. 242;
- 3) Aeronautica n. 265.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 480;
- 2) Marina n. 201;
- 3) Aeronautica n. 140.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Interventi non direttamente connessi con l'operatività

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dello strumento militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2016, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

da ripartire» del medesimo stato di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 12, si veda la Seconda Nota di Variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della mis-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Per l'anno finanziario 2016 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Mini-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative*)

Identico

(*Per le modifiche alla Tabella n. 13, si veda la Seconda Nota di Variazioni*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

pri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le profes-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

Identico

(*Per le modifiche alla Tabella n. 14, si veda la Seconda Nota di Variazioni*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 818.294.975.757, in euro 865.944.687.214 e in euro 845.464.501.876 in termini di competenza, nonché in euro 833.964.279.908, in euro 875.205.036.723 e in euro 854.391.553.384 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2016-2018.

Art. 16.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2016-2018, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro **824.312.751.553**, in euro **866.336.136.752** e in euro **846.167.181.444** in termini di competenza, nonché in euro **839.846.874.721**, in euro **875.593.305.278** e in euro **855.045.051.969** in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2016-2018.

Art. 16.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 17.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per lo sviluppo e la coesione» del programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

(Disposizioni diverse)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2015 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale ci-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

vile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 feb-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

braio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2016, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2015, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.

21. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emaneazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2016-2018 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

28. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2015. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, tra i capitoli della categoria 2 - consumi intermedi e i capitoli della categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi, restando in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. La compensazione non può riguardare le spese predefinite per legge.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

31. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

32. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

30. *Identico.*

31. *Identico.*

32. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio concernenti la ripartizione delle competenze accessorie, iscritte negli appositi fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero della difesa, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», spettanti al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

33. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

34. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

33. *Identico.*

34. *Identico.*

35. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello svi-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

luppo economico, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2016-2018

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2016-2018 (in euro)			
	2016	2017	2018
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	491.749.810.000	508.463.380.000	521.354.410.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	72.492.856.537	71.639.089.970	72.331.605.177
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
	1.364.434.223	1.372.916.790	1.381.763.686
TOTALE ENTRATE FINALI	567.416.600.760	582.603.886.760	596.177.783.863
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	256.896.150.793	283.732.249.992	249.989.397.581
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	824.312.751.553	866.336.136.752	846.167.181.444
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	565.870.072.994	569.063.403.405	570.401.850.029
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	39.957.444.775	38.077.085.640	39.422.382.089
	1.256.577.000	2.074.817.000	2.304.817.000
TOTALE SPESE FINALI	605.827.517.769	607.140.489.045	609.824.232.118
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	218.485.233.784	259.195.647.707	236.342.949.326
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	824.312.751.553	866.336.136.752	846.167.181.444
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	564.242.666.537	580.102.469.970	593.686.015.177
SPESE CORRENTI (-)	565.870.072.994	569.063.403.405	570.401.850.029
RISPARMIO PUBBLICO	-1.627.406.457	11.039.066.565	23.284.165.148
TOTALE ENTRATE FINALI	567.416.600.760	582.603.886.760	596.177.783.863
TOTALE SPESE FINALI (-)	605.827.517.769	607.140.489.045	609.824.232.118
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-38.410.917.009	-24.536.602.285	-13.646.448.255
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	566.052.166.537	581.230.969.970	594.796.020.177
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	604.570.940.769	605.065.672.045	607.519.415.118
INDEBITAMENTO NETTO	-38.518.774.232	-23.834.702.075	-12.723.394.941
TOTALE ENTRATE FINALI	567.416.600.760	582.603.886.760	596.177.783.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	824.312.751.553	866.336.136.752	846.167.181.444
RICORSO AL MERCATO	-256.896.150.793	-283.732.249.992	-249.989.397.581

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9997641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
(in Euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE						TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO			
ECONOMIA E FINANZE	2016	22.052.156.366	206.250.720.509	23.116.501.475	84.818.882.164	335.238.060.504	
	2017	22.084.414.717	203.464.296.106	22.100.594.553	86.568.683.674	334.217.989.050	
	2018	22.071.166.872	203.277.044.468	21.768.214.635	88.348.487.332	335.484.923.507	
SVILUPPO ECONOMICO	2016	176.973.873	336.203.982	33.516.814	50.358.887	597.053.556	
	2017	172.445.591	277.417.995	30.865.080	40.111.085	520.839.751	
	2018	169.941.938	272.965.219	30.546.870	29.450.452	502.304.479	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	439.141.043	117.244.532.810	328.173.102	<<	118.011.846.955	
	2017	429.853.402	123.256.044.791	328.135.373	<<	124.014.033.566	
	2018	425.424.377	123.538.117.399	324.500.704	<<	124.288.042.480	
GIUSTIZIA	2016	6.541.553.664	930.391.688	158.896.359	<<	7.630.841.711	
	2017	6.613.149.407	830.962.042	200.873.816	<<	7.645.005.265	
	2018	6.554.594.409	829.844.762	201.916.186	<<	7.586.355.357	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	849.487.421	1.402.699.228	11.407.944	<<	2.263.594.593	
	2017	846.466.928	1.515.963.955	11.379.049	<<	2.373.809.932	
	2018	841.438.790	1.635.272.951	11.342.438	<<	2.488.054.179	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	44.561.677.008	7.885.875.937	215.840.892	7.844.993	52.671.238.830	
	2017	44.553.783.868	7.836.154.357	326.830.222	6.442.153	52.723.210.600	
	2018	44.531.154.621	7.799.876.660	288.413.288	5.505.516	52.624.950.085	
INTERNO	2016	9.836.213.314	10.610.927.986	154.618.678	<<	20.611.759.968	
	2017	9.624.717.313	9.784.642.063	165.574.890	<<	19.574.934.266	
	2018	9.543.171.568	9.692.870.844	154.828.155	<<	19.400.870.567	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	86.299.441	297.178.324	7.091.206	2.658.243	393.227.214	
	2017	85.525.121	246.927.603	6.369.638	2.314.398	341.136.760	
	2018	85.203.635	245.835.611	6.326.700	2.709.314	340.075.260	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.087.651.021	5.737.161.336	54.569.235	<<	6.879.401.592	
	2017	1.067.517.841	5.757.560.294	60.200.835	<<	6.885.278.970	
	2018	1.055.430.274	5.959.707.433	59.284.086	<<	7.074.421.793	
DIFESA	2016	16.647.766.547	208.433.598	844.320.115	<<	17.700.520.560	
	2017	16.236.479.252	207.469.706	849.002.584	<<	17.292.971.542	
	2018	16.153.692.323	206.696.025	850.590.690	<<	17.210.979.038	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	594.462.579	328.452.879	11.622.600	<<	934.578.058	
	2017	589.606.485	315.950.415	11.866.376	<<	917.483.276	
	2018	588.821.027	315.862.911	11.810.493	<<	916.294.431	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	796.978.666	742.867.467	164.115.949	<<	1.703.981.482	
	2017	768.182.461	453.960.827	91.716.732	<<	1.313.860.050	
	2018	721.564.526	442.123.449	91.083.089	<<	1.254.771.064	
SALUTE	2016	186.732.130	1.040.332.649	6.903.202	<<	1.233.967.981	
	2017	184.733.921	1.049.865.206	8.231.250	<<	1.242.850.377	
	2018	181.998.618	1.039.005.916	8.803.255	<<	1.229.807.789	
TOTALE	2016	103.857.093.363	352.015.838.373	25.117.596.971	84.879.544.287	565.870.072.994	
	2017	103.256.876.337	354.997.315.360	24.191.660.398	86.617.551.310	569.053.403.405	
	2018	102.922.802.978	355.255.223.648	23.837.660.789	88.386.162.614	570.401.950.029	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
(in Euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CICAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2016	14.994.131.402	3.735.419.584	3.765.240.288	22.494.791.274	357.732.851.778	218.099.739.517	575.832.591.295	
	2017	15.774.764.533	781.205.938	4.601.269.793	22.157.240.264	356.375.229.314	258.630.777.230	615.206.006.544	
	2018	18.225.151.427	751.205.938	4.701.941.727	23.679.299.092	359.163.222.599	235.969.692.638	595.132.915.237	
SVILUPPO ECONOMICO	2016	3.923.390.019	<<	19.619.360	3.948.009.379	4.545.082.935	259.551.779	4.804.614.714	
	2017	3.305.629.567	<<	47.193.000	3.353.022.567	3.873.862.318	269.799.581	4.143.661.899	
	2018	2.846.351.531	<<	81.468.000	2.929.919.531	3.432.124.010	280.460.214	3.712.584.224	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	9.544.374	<<	<<	9.544.374	118.021.391.329	<<	118.021.391.329	
	2017	9.525.685	<<	<<	9.525.685	124.023.569.251	<<	124.023.569.251	
	2018	9.623.906	<<	<<	9.623.906	124.297.686.386	<<	124.297.686.386	
GIUSTIZIA	2016	111.792.055	<<	400.000	112.192.055	7.743.033.766	<<	7.743.033.766	
	2017	110.595.744	<<	400.000	110.995.744	7.756.001.009	<<	7.756.001.009	
	2018	109.580.104	<<	400.000	109.980.104	7.696.335.461	<<	7.696.335.461	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	25.287.177	<<	<<	25.287.177	2.288.881.770	<<	2.288.881.770	
	2017	7.995.972	<<	<<	7.995.972	2.381.805.904	<<	2.381.805.904	
	2018	7.992.233	<<	<<	7.992.233	2.496.046.412	<<	2.496.046.412	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.341.070.569	<<	6.000.000	2.347.070.569	55.018.309.399	27.741.544	55.046.050.943	
	2017	2.388.736.026	<<	10.000.000	2.398.736.026	55.121.946.626	23.065.217	55.145.014.843	
	2018	2.412.952.933	<<	<<	2.412.952.933	55.037.903.018	17.627.819	55.055.530.837	
INTERNO	2016	563.653.058	200.000.000	<<	763.653.058	21.375.413.016	44.014.432	21.419.427.448	
	2017	433.301.785	200.000.000	<<	633.301.785	15.594.622	<<	20.223.830.673	
	2018	412.441.120	200.000.000	<<	612.441.120	20.013.311.687	16.445.048	20.029.757.735	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	371.186.659	<<	<<	371.186.659	764.413.873	10.492.357	774.906.230	
	2017	267.120.887	<<	<<	267.120.887	608.257.647	10.836.202	619.093.849	
	2018	316.022.988	<<	<<	316.022.988	656.086.248	11.193.385	667.291.633	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	5.527.718.749	<<	1.400.413.364	6.928.132.113	13.807.533.705	<<	13.807.533.705	
	2017	5.062.430.959	<<	1.400.412.364	6.462.843.323	13.348.122.293	<<	13.348.122.293	
	2018	5.525.079.669	<<	1.317.416.235	6.842.495.904	13.916.917.697	<<	13.916.917.697	
DIFESA	2016	2.273.191.978	<<	7.900.000	2.281.091.978	19.981.612.538	<<	19.981.612.538	
	2017	2.027.941.321	<<	<<	2.027.941.321	19.320.912.863	<<	19.320.912.863	
	2018	2.029.584.746	<<	<<	2.029.584.746	19.240.563.784	<<	19.240.563.784	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	293.169.786	<<	2.200.000	295.369.786	1.229.947.844	<<	1.229.947.844	
	2017	238.631.681	<<	14.000.000	252.631.681	1.170.114.957	<<	1.170.114.957	
	2018	120.589.147	<<	<<	120.589.147	1.036.883.578	<<	1.036.883.578	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	376.091.086	<<	4.600.000	380.691.086	2.084.672.568	43.694.155	2.128.386.723	
	2017	395.306.332	<<	<<	395.306.332	1.709.166.382	46.571.855	1.754.738.237	
	2018	352.166.332	<<	<<	352.166.332	1.606.927.396	47.529.222	1.654.456.618	
SALUTE	2016	425.257	<<	<<	425.257	1.234.383.248	<<	1.234.383.248	
	2017	424.053	<<	<<	424.053	1.243.274.430	<<	1.243.274.430	
	2018	424.053	<<	<<	424.053	1.230.231.842	<<	1.230.231.842	
TOTALE	2016	30.815.652.179	3.935.419.584	5.205.373.012	39.957.444.775	605.827.517.769	218.485.233.784	824.312.751.553	
	2017	31.022.604.545	981.205.938	6.073.275.157	38.077.085.640	607.140.489.045	259.193.647.707	866.336.136.752	
	2018	32.369.950.189	951.205.938	6.101.225.962	39.422.382.089	609.824.232.118	236.342.945.326	846.167.181.444	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/642/1
ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
(in Euro)

MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2016 513.606.342,228	1.284.533,865	2.077.392,580	16.211.275,212	157.589.300	3.295.775,220	6.841.077,611	3.762.118,945	<<	28.796.496,632	573.832.591,284
	2017 553.184.922,656	181.353,571	2.057.153,300	15.453.354,944	154.569.717	2.652.678,044	9.638.286,908	3.710.011,166	2.500.000	28.171.177,238	615.206.006,643
	2018 534.499.154,917	179.529,903	2.060.495,808	16.524.437,353	2.051.989	2.503.263,464	7.724.399,827	3.670.834,080	5.000.000	27.863.763,895	595.132.915,236
SVILUPPO ECONOMICO	2016 <<	<<	<<	4.692.075,845	47.650,318	<<	<<	64.888,550	<<	<<	4.804.614,713
	2017 <<	<<	<<	4.042.325,672	45.707,518	<<	<<	54.628,708	<<	<<	4.143.561,898
	2018 <<	<<	<<	3.618.082,534	48.528,130	<<	<<	52.973,559	<<	<<	3.712.584,223
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 <<	<<	<<	21.977.065,188	<<	<<	<<	<<	<<	96.044.336,130	118.021.391,328
	2017 <<	<<	<<	23.414.247,339	<<	<<	<<	<<	<<	100.609.311,911	124.023.559,250
	2018 <<	<<	<<	19.940.931,113	<<	<<	<<	<<	<<	104.356.735,272	124.297.666,385
GIUSTIZIA	2016 <<	<<	7.742.593,375	<<	<<	<<	<<	<<	<<	470,391	7.743.033,766
	2017 <<	<<	7.755,271,009	<<	<<	<<	<<	<<	<<	730,000	7.756.001,009
	2018 <<	<<	7.696,109,120	<<	<<	<<	<<	<<	<<	226,941	7.696,335,461
AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 2.288.881,770	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.288.881,770
	2017 2.381.805,904	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.381,805,904
	2018 2.496,046,412	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.496,046,412
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 2.122.772,945	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.923,273,073	<<	55,046,050,943
	2017 2.239,318,767	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52,905,691,151	<<	55,145,014,843
	2018 2.174,419,139	<<	<<	4.847	<<	<<	<<	<<	52,881,106,851	<<	55,055,530,837
INTERNO	2016 9.985.589,498	4.322,867	9.507,161,924	259,148,020	5.435,520	<<	80.000,000	5.290,350	350,500,000	1.221,979,168	21,419,427,447
	2017 9.068,318,006	4.313,081	9.255,699,419	246,648,020	5.435,520	<<	80.000,000	5.293,475	338,000,000	1,219,643,151	20,223,830,672
	2018 9.027,024,017	4.294,487	9.193,674,927	246,648,020	5.435,520	<<	80.000,000	5.319,027	338,000,000	1,129,351,736	20,029,757,794
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 <<	<<	<<	<<	744,401,731	30,504,499	<<	<<	<<	<<	774,906,229
	2017 <<	<<	<<	<<	594,837,344	24,459,505	<<	<<	<<	<<	619,093,849
	2018 <<	<<	<<	<<	648,619,419	18,472,214	<<	<<	<<	<<	657,291,633
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 145,146,104	<<	766,259,210	11,200,738,067	345,501	1.639,314,823	<<	<<	<<	59,730,000	13,807,533,705
	2017 144,529,624	<<	706,574,541	10,997,695,695	408,178	1.482,894,264	<<	<<	<<	36,030,000	13,548,122,292
	2018 137,097,388	<<	899,211,296	11,859,742,726	401,684	1,186,098,047	<<	<<	<<	45,366,965	13,915,917,696
DIFESA	2016 100,151,965	16,735,246,481	3,093,757,222	640,800	795,557	24,460,513	<<	<<	<<	36,590,000	19,981,612,538
	2017 100,151,581	16,180,742,311	2,977,593,952	611,258	783,248	24,460,513	<<	<<	<<	36,590,000	19,520,912,863
	2018 100,130,836	15,095,354,423	2,982,866,638	601,533	996,999	24,071,355	<<	<<	<<	36,450,000	19,240,563,784
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 <<	<<	<<	729,649,407	204,778,239	<<	<<	<<	<<	208,565	1,229,947,843
	2017 <<	<<	<<	665,815,154	205,254,926	<<	<<	<<	<<	207,960	1,170,114,956
	2018 <<	<<	<<	531,982,164	204,642,305	<<	<<	<<	<<	204,651	1,036,883,577
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016 43,894,155	<<	<<	41,465,122	1,222,481	<<	<<	2,041,984,365	<<	<<	2,126,366,723
	2017 45,571,855	<<	<<	41,367,473	826,652	<<	<<	1,666,972,247	<<	<<	1,754,738,237
	2018 47,529,222	<<	<<	38,328,999	825,283	<<	<<	1,567,773,114	<<	<<	1,654,456,618
SALUTE	2016 19,023,669	<<	11,059,856	<<	<<	<<	769,330,075	<<	<<	434,979,646	1,234,393,249
	2017 19,023,669	<<	10,974,083	<<	<<	<<	798,306,046	<<	<<	454,968,632	1,243,274,430
	2018 19,023,669	<<	10,920,239	<<	<<	<<	745,313,268	<<	<<	454,974,665	1,230,231,842
TOTALE	2016 528,311,602,335	18,044,102,813	23,472,495,739	55,105,052,556	1,162,218,707	4,684,055,054	7,490,407,686	5,874,282,810	53,273,773,073	126,594,760,734	824,312,751,547
	2017 557,184,142,052	16,366,408,393	23,062,093,220	54,962,070,410	1,008,633,113	4,164,479,326	10,476,593,954	5,436,995,595	53,245,191,151	130,528,628,892	866,336,136,746
	2018 546,500,425,600	15,279,178,813	22,932,412,475	52,755,759,289	909,703,329	3,731,905,090	8,549,707,095	5,296,899,780	53,224,106,851	133,987,383,126	846,157,181,458

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018		(in euro)								
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
ECONOMIA E FINANZE	2016	16.075.943.571	5.668.444.948	240.586.799	113.047.566.623	11.527.456.489	5.148.551.948			
	2017	15.980.227.868	5.764.251.235	240.244.835	115.643.303.488	11.094.548.849	4.477.261.034			
	2018	15.966.960.175	5.734.268.893	239.617.981	115.418.628.818	11.082.478.294	4.079.543.001			
SVILUPPO ECONOMICO	2016	143.143.136	49.745.821	8.230.645	159.243.939	82.724.000	54.371.871			
	2017	140.334.926	38.730.731	7.946.388	108.128.874	82.724.000	56.820.760			
	2018	137.587.375	38.447.828	7.766.832	107.383.489	81.769.421	54.021.406			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	317.525.612	61.207.676	18.720.564	116.833.202.687	323.989.393	187.722			
	2017	313.566.634	61.329.118	18.502.389	122.845.342.602	318.128.307	187.722			
	2018	309.540.205	61.289.336	18.238.918	123.227.057.437	318.401.675	187.722			
GIUSTIZIA	2016	5.255.911.278	1.617.032.421	328.129.212	88.277.016	171.243.441	9.325.564			
	2017	5.247.653.674	1.591.080.374	330.258.083	<<	171.240.214	9.325.564			
	2018	5.196.957.674	1.586.365.513	327.183.546	<<	169.283.957	10.148.112			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	705.854.396	121.295.388	13.040.463	307.433.323	22.547.780	<<			
	2017	706.398.758	117.795.215	13.040.920	425.290.376	18.480.182	<<			
	2018	702.923.956	116.409.176	12.822.863	545.056.382	18.243.910	<<			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	40.469.657.155	1.405.827.923	2.612.573.070	7.316.840.959	42.016.394	569.935.069			
	2017	40.558.228.116	1.345.149.432	2.618.401.711	7.272.345.672	35.835.850	569.935.069			
	2018	40.637.365.484	1.330.608.975	2.629.463.743	7.244.891.287	35.594.813	561.313.083			
INTERNO	2016	8.028.831.485	1.316.352.162	483.112.953	9.767.287.575	824.584.701	2.027.395			
	2017	7.820.891.686	1.323.348.382	484.086.927	8.957.836.877	825.691.322	2.027.395			
	2018	7.757.977.639	1.310.489.980	481.006.933	8.915.556.702	776.560.639	2.027.395			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	64.115.654	115.200.407	3.681.582	192.600.960	<<	3.021.082			
	2017	63.531.767	115.995.139	3.857.937	141.528.145	<<	3.021.082			
	2018	63.201.509	115.963.843	3.836.236	140.498.734	<<	3.021.082			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	849.699.107	227.846.373	51.965.592	5.120.385.332	<<	576.563.760			
	2017	831.336.273	222.031.058	51.503.104	5.234.707.189	<<	468.978.711			
	2018	823.893.797	217.990.387	50.929.625	5.298.730.750	<<	827.212.038			
DIFESA	2016	15.695.475.161	571.528.043	819.928.960	47.630.714	39.132.299	<<			
	2017	15.316.910.662	549.781.663	912.800.207	47.604.495	38.220.608	<<			
	2018	15.235.470.674	552.943.204	907.491.645	47.097.691	38.126.194	<<			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	521.955.433	133.730.106	32.836.674	134.179.861	1.560.335	103.914.654			
	2017	517.578.128	126.078.351	33.153.931	134.648.963	488.622	96.181.744			
	2018	517.022.675	125.474.697	33.109.810	133.927.938	480.848	96.009.568			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	662.287.496	124.903.980	40.357.031	331.933.238	343.888.171	56.081.423			
	2017	656.486.813	131.232.568	38.638.373	333.764.070	55.065.827	55.931.423			
	2018	621.970.494	121.283.454	36.381.781	325.790.412	53.890.277	55.245.990			
SALUTE	2016	117.746.117	65.684.790	5.819.802	458.351.500	555.305.554	<<			
	2017	115.867.281	63.832.579	5.971.410	459.357.085	555.285.756	<<			
	2018	113.724.493	78.648.797	5.839.714	453.368.566	555.252.399	<<			
TOTALE	2016	88.938.200.801	11.428.401.048	4.784.194.247	253.933.923.727	13.894.501.527	6.525.980.538			
	2017	88.268.972.289	11.470.615.665	4.756.406.215	261.703.858.746	13.175.829.537	5.782.470.554			
	2018	87.987.558.150	11.391.164.083	4.753.628.427	261.855.989.206	13.110.172.397	5.491.730.417			

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/6441/2

MINISTRI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA								ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018								TOTALE	
		(in euro)									
		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI				
ECONOMIA E FINANZE	2016	57.188.744	19.200.000.000	84.053.742.574	72.993.671.012	976.000.000	6.218.897.796			335.238.060.504	
	2017	67.200.419	19.000.000.000	85.745.101.455	69.416.332.011	1.005.000.000	5.793.507.755			334.217.899.050	
	2018	67.191.155	19.700.000.000	87.589.925.056	69.178.532.011	1.090.005.000	5.347.772.123			335.484.823.507	
SVILUPPO ECONOMICO	2016	46.145.383	<<	50.358.887	<<	<<	23.089.874			597.063.556	
	2017	46.139.841	<<	40.111.065	<<	<<	20.103.128			520.839.751	
	2018	46.048.005	<<	29.450.452	<<	<<	19.831.671			502.304.479	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	<<	<<	<<	42.000.000	<<	315.013.331			118.011.846.985	
	2017	<<	<<	<<	42.000.000	<<	314.976.794			124.014.033.565	
	2018	<<	<<	<<	42.000.000	<<	311.347.187			124.288.042.480	
GIUSTIZIA	2016	<<	<<	942.084	<<	<<	259.980.675			7.630.841.711	
	2017	<<	<<	942.084	<<	<<	294.485.352			7.645.005.265	
	2018	<<	<<	942.084	<<	<<	295.484.471			7.586.355.357	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	1.081.233.307	<<	<<	<<	<<	2.189.938			2.263.394.593	
	2017	1.080.644.712	<<	<<	<<	<<	2.185.769			2.373.509.932	
	2018	1.080.408.440	<<	<<	<<	<<	2.189.652			2.488.054.179	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.392.418	<<	7.844.983	<<	<<	215.348.829			52.671.238.830	
	2017	2.392.418	<<	6.442.153	<<	<<	316.380.159			52.723.210.600	
	2018	2.380.640	<<	5.505.516	<<	<<	277.863.534			52.824.950.095	
INTERNO	2016	12.769.259	<<	27.250.510	59.093.457	<<	55.390.471			20.611.759.958	
	2017	12.769.189	<<	25.308.164	59.093.457	<<	53.980.864			19.574.934.266	
	2018	12.625.685	<<	24.456.737	58.954.812	<<	53.224.045			19.400.870.587	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	8.194.074	<<	2.655.243	<<	<<	393.227.214			341.135.760	
	2017	8.194.074	<<	2.314.398	<<	<<	2.693.318			341.135.760	
	2018	8.194.074	<<	2.708.314	<<	<<	2.650.488			340.075.260	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.236.597	<<	208.900	5.618.687	<<	44.076.214			6.879.401.592	
	2017	1.236.597	<<	208.900	5.618.687	<<	49.688.441			6.885.278.970	
	2018	1.236.597	<<	208.900	5.598.215	<<	48.711.484			7.074.421.783	
DIFESA	2016	155.297.789	<<	611.000	205.000.000	<<	65.925.594			17.700.520.560	
	2017	155.287.636	<<	511.000	205.000.000	<<	68.855.281			17.292.971.542	
	2018	155.286.333	<<	411.000	205.000.000	<<	66.272.327			17.210.979.038	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	424.101	<<	<<	<<	<<	5.943.984			934.578.058	
	2017	424.101	<<	<<	<<	<<	5.929.436			917.483.276	
	2018	424.101	<<	<<	<<	<<	5.844.774			916.294.431	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	<<	<<	13.671.201	1.549	<<	130.846.383			1.703.981.482	
	2017	<<	<<	11.793.504	1.549	<<	30.946.383			1.313.860.050	
	2018	<<	<<	9.836.136	1.548	<<	30.359.972			1.254.771.064	
SALUTE	2016	19.065.237	<<	<<	<<	<<	1.982.981			1.233.987.981	
	2017	19.065.237	<<	<<	<<	<<	3.471.029			1.242.850.377	
	2018	19.065.237	<<	<<	<<	<<	3.908.583			1.228.807.789	
TOTALE		2016	1.393.846.909	19.200.000.000	84.157.286.392	73.305.384.715	976.000.000	7.352.251.030			565.870.072.994
		2017	1.393.354.234	19.000.000.000	85.832.732.743	69.728.045.714	1.006.000.000	6.965.117.708			569.063.403.405
		2018	1.392.838.267	19.700.000.000	87.963.445.195	69.489.926.868	1.090.005.000	6.475.900.291			570.401.850.028

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/644/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
ALLEGATO A1

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISIZIONI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUTTI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016 339.456.278	10.547.791.701	4.164.100.048	133.661.002	269.855.141	9.000.890.104	1.039.577.000	22.484.791.274
	2017 341.125.616	11.248.746.899	5.858.354.305	997.597	226.115.141	3.124.144.705	1.857.817.000	22.157.240.264
	2018 339.567.970	11.295.657.228	6.749.680.247	997.597	190.340.141	3.020.288.911	2.087.817.000	23.678.269.092
SVILUPPO ECONOMICO	2016 9.586.435	203.962.580	3.697.699.024	<<	<<	19.619.360	17.000.000	3.946.009.379
	2017 7.906.286	193.630.062	3.097.293.219	<<	<<	47.193.000	17.000.000	3.353.022.567
	2018 7.906.286	152.452.027	2.870.993.218	<<	<<	81.468.000	17.000.000	2.929.819.531
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 5.082.575	4.461.799	<<	<<	<<	<<	<<	9.544.374
	2017 5.067.832	4.457.853	<<	<<	<<	<<	<<	9.525.685
	2018 5.067.832	4.556.074	<<	<<	<<	<<	<<	9.623.906
GIUSTIZIA	2016 111.792.055	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	112.192.055
	2017 110.595.744	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	110.995.744
	2018 109.590.104	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	109.990.104
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 25.287.177	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.287.177
	2017 7.995.972	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.995.972
	2018 7.992.233	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.992.233
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 45.308.145	2.085.112.750	58.803.041	<<	171.846.633	6.000.000	<<	2.347.070.569
	2017 41.308.145	2.118.778.207	56.803.041	<<	171.846.633	10.000.000	<<	2.398.736.026
	2018 41.308.145	2.144.995.114	54.803.041	<<	171.846.633	<<	<<	2.412.962.993
INTERNO	2016 310.456.827	253.184.231	<<	<<	<<	<<	200.000.000	763.653.058
	2017 313.565.352	119.736.433	<<	<<	<<	<<	200.000.000	833.301.785
	2018 292.704.952	119.736.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	612.441.120
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 48.742.192	322.444.467	<<	<<	<<	<<	<<	371.186.669
	2017 48.756.678	218.364.209	<<	<<	<<	<<	<<	267.120.887
	2018 49.121.024	266.901.984	<<	<<	<<	<<	<<	316.022.998
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 417.100.021	3.404.173.344	1.596.578.706	12.788.218	95.165	1.497.366.659	<<	6.928.132.113
	2017 363.944.055	3.281.699.709	871.635.139	10.231.756	117.388	1.935.625.276	<<	6.462.843.323
	2018 312.986.565	3.120.073.064	626.592.272	9.328.299	117.388	2.775.488.316	<<	6.842.465.904
DIFESA	2016 2.225.962.254	<<	<<	14.617	47.215.107	7.900.000	<<	2.281.091.978
	2017 1.980.711.597	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.027.941.521
	2018 1.982.355.022	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.029.594.746
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 88.726.783	62.073.696	142.369.317	<<	<<	2.200.000	<<	295.369.786
	2017 88.693.621	46.575.619	103.362.441	<<	<<	14.000.000	<<	252.631.681
	2018 76.551.087	36.575.619	5.382.441	<<	<<	<<	<<	120.699.147
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016 220.895.451	10.145.580	128.743.326	16.335.729	<<	4.600.000	<<	380.691.089
	2017 242.812.154	8.415.123	127.743.326	16.335.729	<<	<<	<<	395.306.332
	2018 234.682.154	8.415.123	92.743.326	16.335.729	<<	<<	<<	352.166.332
SALUTE	2016 378.326	<<	<<	<<	<<	46.941	<<	425.267
	2017 377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
	2018 377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
TOTALE	2016 3.845.723.519	16.873.360.118	9.768.453.452	192.796.699	488.512.048	7.539.013.064	1.256.577.000	39.657.444.775
	2017 3.452.560.300	17.240.293.114	9.806.191.472	27.519.899	445.294.269	5.131.408.766	2.074.817.000	38.077.065.640
	2018 3.462.190.622	17.149.362.379	10.194.174.545	26.616.242	409.516.269	5.875.702.032	2.304.817.000	39.422.392.088

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/2		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018		2016	2017	2018
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI		(in euro)		
		TOTALE		
TITOLO I	- ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	266.886.410.000	263.100.080.000	266.303.410.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	165.203.400.000	184.104.300.000	192.370.000.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	35.117.000.000	36.336.000.000	37.435.000.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.894.000.000	11.210.000.000	11.521.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	13.648.000.000	13.713.000.000	13.725.000.000
		TOTALE	508.463.380.000	521.354.410.000
TITOLO II	- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	783.941.822	782.741.822	782.741.822
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	31.284.987.943	26.046.267.943	25.357.778.022
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	373.700.000	371.700.000	371.700.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.313.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.699.250.000	4.926.437.433	4.905.146.556
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	31.132.584.075	35.506.550.075	36.808.846.100
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.905.392.697	2.805.392.697	2.905.392.697
		TOTALE	71.639.059.970	72.331.605.177
TITOLO III	- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	833.500.000	122.500.000	20.000.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.364.434.223	1.372.916.790	1.381.763.686
		TOTALE	2.501.416.790	2.491.768.686
		TOTALE ENTRATE FINALI	582.603.886.760	596.177.783.863

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/3		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018		2016	2017	2018
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)				
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		88.938.200.801	88.288.972.289	87.987.569.150
CONSUMI INTERMEDI		11.428.401.048	11.470.615.665	11.391.164.093
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		4.764.194.247	4.756.406.215	4.753.629.427
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		253.933.923.727	261.703.858.746	261.855.989.206
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		13.894.501.527	13.175.829.537	13.110.172.397
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		6.525.980.538	5.762.470.554	5.491.730.417
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		1.393.946.909	1.393.354.234	1.392.838.287
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA		19.200.000.000	19.000.000.000	19.700.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		84.157.288.392	85.832.732.743	87.663.445.195
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		73.305.384.715	69.728.045.714	69.489.926.586
AMMORTAMENTI		976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI		7.352.251.090	6.965.117.708	6.475.390.291
	TOTALE	565.870.072.994	569.063.403.405	570.401.850.029

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)		2016	2017	2018
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		3.848.729.519	3.552.660.300	3.462.190.622
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		16.873.360.118	17.240.293.114	17.149.362.379
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		9.788.453.482	9.605.191.472	10.194.174.545
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		162.799.566	27.519.689	26.616.242
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		488.512.046	445.294.269	409.519.269
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		7.539.013.064	5.131.409.786	5.875.702.032
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		1.256.577.000	2.074.817.000	2.304.817.000
TOTALE		39.957.444.775	38.077.085.640	39.422.382.089
TOTALE SPESE FINALI				
		605.627.517.769	607.140.489.045	609.824.232.118

B) – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2016-2018

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/646/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2016-2018 (in Euro)			
	2016	2017	2018
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	461.191.810.000	477.905.380.000	490.796.410.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	54.748.181.537	53.894.414.970	54.586.930.177
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
TOTALE ENTRATE FINALI	519.113.925.760	534.301.211.760	547.875.108.863
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	320.732.948.961	341.292.093.518	307.169.943.106
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	839.846.874.721	875.593.305.278	855.045.051.969
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	579.363.951.913	578.142.160.211	579.227.658.066
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	41.997.689.024	38.255.497.360	39.474.444.577
	2.561.577.000	2.074.817.000	2.304.817.000
TOTALE SPESE FINALI	621.361.640.937	616.397.657.571	618.702.102.643
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	218.485.233.784	259.195.647.707	236.342.949.326
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	839.846.874.721	875.593.305.278	855.045.051.969
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	515.939.991.537	531.799.794.970	545.383.340.177
SPESE CORRENTI (-)	579.363.951.913	578.142.160.211	579.227.658.066
RISPARMIO PUBBLICO	-63.423.960.376	-46.342.365.241	-33.844.317.889
TOTALE ENTRATE FINALI	519.113.925.760	534.301.211.760	547.875.108.863
TOTALE SPESE FINALI (-)	621.361.640.937	616.397.657.571	618.702.102.643
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-102.247.715.177	-82.096.445.811	-70.826.993.780
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	517.749.491.537	532.928.294.970	546.493.345.177
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	618.800.063.937	614.322.840.571	616.397.285.643
INDEBITAMENTO NETTO	-101.050.572.400	-81.394.545.601	-69.903.940.466
TOTALE ENTRATE FINALI	519.113.925.760	534.301.211.760	547.875.108.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	839.846.874.721	875.593.305.278	855.045.051.969
RICORSO AL MERCATO	-320.732.948.961	-341.292.093.518	-307.169.943.106

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE					TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2016	22.058.087.576	207.675.785.273	31.952.656.053	84.818.682.164	346.505.271.066
	2017	22.084.414.717	203.463.398.216	30.920.594.553	86.566.683.674	343.037.091.160
	2018	22.071.166.872	203.277.044.468	30.608.214.835	88.348.487.332	344.304.923.507
SVILUPPO ECONOMICO	2016	179.973.873	336.209.982	33.516.814	50.358.887	600.059.566
	2017	172.445.591	277.417.995	30.865.080	40.111.085	520.839.751
	2018	169.341.938	272.965.219	30.546.870	29.450.452	502.304.479
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	442.298.682	118.269.947.127	328.173.102	<<	119.040.418.911
	2017	429.853.402	123.256.044.791	328.135.373	<<	124.014.033.566
	2018	425.424.377	123.538.117.399	324.500.704	<<	124.288.042.480
GIUSTIZIA	2016	6.569.514.269	955.691.688	188.896.359	<<	7.684.102.306
	2017	6.813.149.407	830.982.042	200.873.816	<<	7.645.005.265
	2018	6.554.584.409	829.844.762	201.916.186	<<	7.586.355.357
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	849.487.421	1.402.695.228	11.407.944	<<	2.263.594.593
	2017	846.466.928	1.515.963.955	11.379.049	<<	2.373.809.932
	2018	841.438.790	1.635.272.951	11.342.438	<<	2.488.054.179
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	44.899.327.790	8.121.429.724	215.914.540	7.844.993	53.044.517.047
	2017	44.553.783.869	7.836.154.357	326.830.222	6.442.153	52.723.210.601
	2018	44.531.154.622	7.799.876.660	288.413.288	5.505.516	52.624.950.066
INTERNO	2016	9.848.068.520	10.747.793.211	164.618.678	<<	20.760.480.409
	2017	9.624.717.313	9.784.642.063	165.574.890	<<	19.574.934.266
	2018	9.543.171.566	9.692.870.844	164.828.155	<<	19.400.870.567
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	86.299.441	297.176.324	7.091.206	2.658.243	383.227.214
	2017	85.525.121	246.927.603	6.369.638	2.314.398	341.136.760
	2018	85.203.635	245.835.611	6.326.700	2.709.314	340.075.260
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.087.966.833	5.737.161.342	54.589.235	<<	6.879.717.410
	2017	1.067.506.417	5.757.560.294	50.200.835	<<	6.885.267.546
	2018	1.055.335.325	5.959.707.433	59.284.086	<<	7.074.326.844
DIFESA	2016	16.798.286.027	208.875.015	844.320.115	<<	17.851.481.157
	2017	16.239.590.546	207.489.706	849.002.584	<<	17.296.082.836
	2018	16.157.212.755	206.696.025	850.590.690	<<	17.214.499.470
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	598.777.077	361.041.340	11.632.600	<<	961.451.017
	2017	589.606.485	315.990.415	11.886.376	<<	917.483.276
	2018	588.621.027	315.862.911	11.810.493	<<	916.294.431
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	804.276.119	819.220.101	164.115.349	<<	1.787.611.569
	2017	768.206.260	453.960.827	91.716.732	<<	1.313.883.819
	2018	722.787.725	442.123.449	91.063.089	<<	1.255.994.263
SALUTE	2016	188.366.683	1.396.810.773	6.903.202	<<	1.592.079.658
	2017	184.786.853	1.306.363.330	8.231.250	<<	1.499.381.433
	2018	182.050.472	1.040.113.416	8.803.255	<<	1.230.967.143
TOTALE	2016	104.210.729.301	355.319.843.128	33.953.835.197	84.879.544.287	579.363.951.913
	2017	103.260.052.009	355.252.895.594	33.011.660.968	86.617.561.310	578.142.160.211
	2018	102.927.503.615	355.256.331.148	32.657.660.789	88.386.162.614	579.227.668.066

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE							
ECONOMIA E FINANZE	2016	15.619.984.186	3.795.419.584	3.899.823.606	23.195.127.375	369.700.338.441	218.099.799.517	587.800.077.968		
	2017	16.774.764.533	781.206.938	4.797.286.310	22.353.256.781	385.390.346.941	258.830.777.230	624.221.124.171		
SVILUPPO ECONOMICO	2016	18.226.151.427	751.205.938	4.772.037.334	23.748.394.699	368.053.318.206	236.969.692.638	604.023.010.844		
	2017	4.040.602.395	<<<	19.619.360	4.060.221.755	4.660.281.311	259.551.779	4.919.833.090		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	3.305.829.567	<<<	47.193.000	3.353.022.567	3.873.862.318	269.799.581	4.143.661.899		
	2017	2.848.351.531	<<<	81.468.000	2.929.819.531	3.432.124.010	280.460.214	3.712.584.224		
GIUSTIZIA	2016	9.544.374	<<<	<<<	9.544.374	119.049.963.285	<<<	119.049.963.285		
	2017	9.525.685	<<<	<<<	9.525.685	124.023.559.251	<<<	124.023.559.251		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	9.623.906	<<<	<<<	9.623.906	124.297.666.386	<<<	124.297.666.386		
	2017	124.792.055	<<<	400.000	125.192.055	7.809.294.361	<<<	7.809.294.361		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	110.596.744	<<<	400.000	110.996.744	7.756.001.009	<<<	7.756.001.009		
	2017	109.580.104	<<<	400.000	109.980.104	7.696.335.461	<<<	7.696.335.461		
INTERNO	2016	25.287.177	<<<	<<<	25.287.177	2.288.881.770	<<<	2.288.881.770		
	2017	7.995.972	<<<	<<<	7.995.972	2.381.805.904	<<<	2.381.805.904		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	7.992.233	<<<	<<<	7.992.233	2.496.046.412	<<<	2.496.046.412		
	2017	2.632.282.594	<<<	56.000.000	2.688.282.594	55.732.799.641	27.741.544	55.760.541.185		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	2.388.736.026	<<<	10.000.000	2.398.736.026	55.121.946.627	23.088.217	55.145.014.844		
	2017	2.412.952.933	<<<	<<<	2.412.952.933	55.037.903.019	17.627.819	55.055.530.838		
DIFESA	2016	606.808.783	200.000.000	<<<	806.808.783	21.667.289.192	44.014.432	21.611.303.624		
	2017	433.301.785	200.000.000	<<<	633.301.785	20.208.236.051	15.594.622	20.223.830.673		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	412.441.120	200.000.000	<<<	612.441.120	20.013.311.687	16.446.048	20.029.757.735		
	2017	371.186.659	<<<	<<<	371.186.659	764.413.873	10.492.357	774.906.230		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	267.120.887	<<<	<<<	267.120.887	608.257.647	10.836.202	619.093.849		
	2017	316.022.988	<<<	<<<	316.022.988	656.098.248	11.193.395	667.291.633		
SALUTE	2016	6.171.563.693	<<<	1.400.413.364	7.571.977.057	14.451.694.467	<<<	14.451.694.467		
	2017	5.043.672.067	<<<	1.400.412.364	6.444.084.431	13.329.351.977	<<<	13.329.351.977		
TOTALE	2016	5.506.320.777	<<<	1.317.416.235	6.823.737.012	13.898.063.856	<<<	13.898.063.856		
	2017	2.276.336.695	<<<	7.900.000	2.284.236.695	20.135.717.852	<<<	20.135.717.852		
TOTALE	2016	2.029.096.416	<<<	<<<	2.029.096.416	19.325.179.252	<<<	19.325.179.252		
	2017	2.030.310.519	<<<	<<<	2.030.310.519	19.244.809.989	<<<	19.244.809.989		
TOTALE	2016	343.193.728	<<<	2.260.000	345.453.728	1.306.904.745	<<<	1.306.904.745		
	2017	238.631.681	<<<	14.000.000	252.631.681	1.170.114.957	<<<	1.170.114.957		
TOTALE	2016	120.589.147	<<<	<<<	120.589.147	1.036.883.578	<<<	1.036.883.578		
	2017	509.344.079	<<<	4.601.426	513.945.505	2.301.557.074	43.694.155	2.345.251.229		
TOTALE	2016	385.306.332	<<<	<<<	385.306.332	1.709.190.151	45.571.855	1.754.762.006		
	2017	362.156.332	<<<	<<<	362.156.332	1.608.150.595	47.529.222	1.655.679.817		
TOTALE	2016	425.267	<<<	<<<	425.267	1.592.504.925	<<<	1.592.504.925		
	2017	424.053	<<<	<<<	424.053	1.499.805.486	<<<	1.499.805.486		
TOTALE	2016	424.053	<<<	<<<	424.053	1.231.391.196	<<<	1.231.391.196		
	2017	32.731.251.685	3.935.419.584	5.331.017.755	41.997.688.024	621.361.640.937	218.485.233.784	639.846.874.721		
TOTALE	2016	31.005.000.748	981.205.938	6.269.290.674	38.255.497.360	616.367.657.871	259.195.647.707	875.563.305.278		
	2017	32.351.917.070	951.205.938	6.171.321.689	39.474.444.577	618.702.102.643	236.342.948.326	855.045.051.989		

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018 (in Euro)											ALLEGATO B	
2016	2017	2018	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ARBITRAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
ECONOMIA E FINANZE	2016	2017	523.211.204,481	1.284.533.365	2.077.392.580	17.551.927,996	157.599.300	3.295.775.220	7.541.077,811	3.757.118,945	14.154,578	28.795.413,981	587.800.077,957	
	2017	2018	562.200.040,283	181.353,571	2.057.153,300	15.453.354,944	154.569.717	2.552.678,044	9.638.285,908	3.710.011,165	2.500,000	23.171.177,238	624.221.124,170	
	2016	2017	543.389.250,524	179.529,903	2.060.465,808	16.524.437,353	2.051,989	2.503.263,464	7.724.353,827	3.870.854,080	5.000,000	27.863.763,895	804.023.010,843	
SVILUPPO ECONOMICO	2016	2017	<<	<<	<<	4.807.286,221	47.656,318	<<	<<	64.888,550	<<	<<	4.919.833,088	
	2017	2018	<<	<<	<<	4.042.325,672	46.707,518	<<	<<	54.623,708	<<	<<	4.143.891,898	
	2016	2017	<<	<<	<<	3.613.082,594	48.528,130	<<	<<	52.873,559	<<	<<	3.712.584,223	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	2017	<<	<<	<<	22.077.134,998	<<	<<	<<	<<	<<	96.972.828,286	119.049.953,284	
	2017	2018	<<	<<	<<	23.414.247,339	<<	<<	<<	<<	<<	100.609.311,911	124.023.559,250	
	2016	2017	<<	<<	<<	19.940,931,113	<<	<<	<<	<<	<<	104.358.735,272	124.297.666,385	
GIUSTIZIA	2016	2017	<<	<<	7.808.823,970	<<	<<	<<	<<	<<	<<	470,391	7.809.294,361	
	2017	2018	<<	<<	7.755,271,009	<<	<<	<<	<<	<<	<<	730,000	7.756,001,009	
	2016	2017	<<	<<	7.698.109,120	<<	<<	<<	<<	<<	<<	226,341	7.698.335,461	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	2017	2.288,881,770	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.288,881,770	
	2017	2018	2.381,805,904	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.381,805,904	
	2016	2017	2.496,046,412	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.496,046,412	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2017	2.394,023,135	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.366,513,125	<<	55.760,841,185	
	2017	2018	2.239,318,767	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.905,691,152	<<	55.745,014,844	
	2016	2017	2.174,418,139	<<	<<	4.847	<<	<<	<<	<<	52.881,105,852	<<	55.055,530,838	
	2016	2017	6.985,599,498	4.322,967	6.510,576,181	259,148,020	5.435,520	5.435,520	80.000,000	5.292,024	350,500,000	1.410,139,413	21.611,303,623	
	2017	2018	9.068,816,006	4.313,061	9.256,680,419	246,646,020	5.435,520	5.435,520	90.000,000	5.293,475	336,000,000	1.219,843,151	20.023,830,672	
	2016	2017	9.027,024,017	4.294,487	9.193,574,927	246,646,020	744,401,731	30.504,498	90.000,000	5.319,027	338,000,000	1.128,381,736	20.029,757,734	
AMBIENTE E TUTELA DEL MARE	2016	2017	<<	<<	<<	<<	594,637,344	24.456,505	<<	<<	<<	<<	774,906,229	
	2017	2018	<<	<<	<<	<<	848,819,419	18.472,214	<<	<<	<<	<<	619,093,849	
	2016	2017	145,146,104	<<	797,566,273	11.561,975,199	345,501	1.886,901,390	<<	<<	<<	59,730,000	14.451,694,467	
	2017	2018	144,529,624	<<	706,574,541	10.988,304,815	408,178	1.453,504,818	<<	<<	<<	38,030,000	13.329,351,976	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	2017	137,097,388	<<	898,211,286	11.850,268,331	401,684	1.176,719,601	<<	<<	<<	45,398,565	13.698,063,855	
	2016	2017	100,151,565	16.852,940,041	3.119,727,599	1.062,217	795,557	24.460,513	<<	<<	<<	36,580,000	20.135,717,852	
	2017	2018	100,151,561	16.184,935,822	2.977,864,521	611,269	795,557	24.460,513	<<	<<	<<	36,580,000	18.325,175,252	
	2016	2017	100,130,835	16.099,530,059	2.993,027,207	601,583	998,999	24.071,355	<<	<<	<<	36,450,000	18.244,809,989	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	2017	<<	<<	305,138,353	794,796,108	206,795,708	<<	<<	<<	<<	208,565	1.306,904,744	
	2017	2018	<<	<<	298,838,916	665,815,154	205,254,926	<<	<<	<<	<<	207,960	1.170,114,965	
	2016	2017	<<	<<	300,054,457	531,982,164	204,542,305	<<	<<	<<	<<	204,651	1.036,883,577	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	2017	43,694,155	<<	<<	138,791,434	3.112,939	<<	<<	2.159,652,701	<<	<<	2.345,251,229	
	2017	2018	45,571,855	<<	<<	41,367,473	826,662	<<	<<	1.666,996,016	<<	<<	1.754,762,006	
	2016	2017	47,529,222	<<	<<	38,328,999	825,293	<<	<<	1.568,996,313	<<	<<	1.655,679,817	
SALUTE	2016	2017	19,023,659	<<	11,113,801	<<	<<	<<	772,017,183	<<	<<	790,350,272	1.592,504,925	
	2017	2018	19,023,659	<<	11,027,785	<<	<<	<<	759,414,796	<<	<<	710,338,256	1.499,805,485	
	2016	2017	19,023,659	<<	10,972,843	<<	<<	<<	746,420,018	<<	<<	454,974,666	1.231,381,196	
TOTALE	2016	2017	598.187,714,777	18.141,796,373	23.630,658,727	57.192,051,118	1.166,096,574	5.237,841,821	8.483,094,794	5.996,952,220	53.731,167,703	128.069,700,808	839,846,874,715	
	2017	2018	576.199,259,689	16.370,602,474	23.062,217,471	54.852,679,500	1.008,635,422	4.155,099,880	10.477,700,704	5.438,919,364	53.245,191,152	130.783,399,516	876.593,305,272	
	2016	2017	557.390,521,207	16.283,354,449	22.932,535,648	52.746,284,894	909,703,329	3.722,525,694	8.550,813,945	5.298,122,979	53.224,105,852	133.987,083,126	855.045,051,963	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018

(in euro)

9997 652/1

MINISTERI	ALLEGATO B/1									
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
ECONOMIA E FINANZE	2016	18.076.948.693	5.702.886.280	244.610.025	115.453.330.506	11.527.455.489	5.179.468.987			
	2017	15.990.227.898	5.763.363.345	240.244.935	115.643.303.488	11.094.548.849	4.477.281.034			
	2018	15.966.960.175	5.734.268.893	238.617.981	115.418.629.818	11.082.478.294	4.076.543.001			
SVILUPPO ECONOMICO	2016	143.143.136	52.751.821	8.230.845	159.243.939	62.724.000	54.371.871			
	2017	140.334.926	38.730.731	7.946.388	108.128.874	62.724.000	56.620.780			
	2018	137.587.375	38.447.828	7.766.832	107.383.489	61.769.421	54.021.406			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	317.525.612	83.769.128	18.720.554	117.958.617.004	324.534.772	187.722			
	2017	313.566.634	81.326.118	18.502.389	122.945.342.602	318.128.307	187.722			
	2018	309.540.205	81.269.336	18.238.918	123.227.057.437	318.461.675	187.722			
GIUSTIZIA	2016	5.272.411.054	1.538.793.240	328.129.212	98.277.016	171.243.441	9.325.594			
	2017	5.247.663.574	1.591.050.374	330.258.083	<<	171.240.214	9.325.594			
	2018	5.196.937.674	1.566.355.513	327.163.916	<<	169.283.957	10.148.112			
AFFARI ESTERNE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	705.854.396	121.295.388	13.040.483	307.433.323	22.547.780	<<			
	2017	706.398.758	117.765.215	13.040.820	425.290.379	18.480.182	<<			
	2018	702.923.956	116.408.176	12.822.663	545.056.382	16.243.910	<<			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	40.400.362.130	1.539.646.417	2.612.573.070	7.551.394.748	42.018.394	569.935.089			
	2017	40.658.226.116	1.345.149.433	2.616.401.711	7.272.345.672	35.935.850	569.935.089			
	2018	40.637.358.484	1.330.606.976	2.629.463.743	7.244.891.287	35.594.813	561.313.093			
INTERNO	2016	8.028.898.865	1.328.186.998	488.112.963	9.790.392.575	890.292.823	30.069.703			
	2017	7.820.891.669	1.323.346.382	484.066.927	8.957.536.877	825.691.322	2.027.385			
	2018	7.757.977.659	1.310.489.990	481.006.533	8.673.556.702	776.650.639	2.027.385			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	64.115.654	115.200.407	3.881.582	192.600.860	<<	3.021.082			
	2017	63.531.767	115.995.139	3.857.837	141.528.145	<<	3.021.082			
	2018	63.201.509	115.863.843	3.836.236	140.498.734	<<	3.021.082			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	849.699.107	227.962.185	51.996.592	5.120.395.332	<<	578.563.785			
	2017	831.306.273	222.019.634	51.503.104	5.234.707.189	<<	488.876.711			
	2018	823.863.797	217.895.438	50.928.625	5.298.750.750	<<	627.212.038			
DIFESA	2016	15.808.657.674	609.216.554	919.928.960	47.830.714	38.132.299	<<			
	2017	15.317.834.079	551.878.987	912.800.207	47.604.465	38.220.608	<<			
	2018	15.239.365.053	555.478.684	907.431.645	47.097.691	38.126.164	<<			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	522.965.449	137.710.048	32.836.574	162.842.337	1.590.335	107.097.807			
	2017	517.878.128	126.076.351	33.153.931	134.548.963	488.622	99.181.744			
	2018	517.022.675	126.474.697	33.103.810	133.927.938	480.848	99.006.588			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	862.295.575	131.967.918	40.357.031	379.590.844	349.993.410	78.860.789			
	2017	656.456.613	131.256.137	38.638.373	333.764.010	55.065.827	55.931.423			
	2018	621.970.494	122.515.653	36.391.781	326.790.412	53.890.277	55.246.890			
SALUTE	2016	117.812.062	87.254.388	5.819.802	488.351.500	891.783.678	<<			
	2017	115.920.963	83.831.829	5.971.410	459.357.085	811.763.880	<<			
	2018	113.777.097	78.648.047	5.839.714	453.335.566	556.359.888	<<			
TOTALE	2016	89.069.689.567	11.656.873.762	4.768.207.473	257.680.090.786	14.363.317.226	6.610.922.430			
	2017	86.268.949.388	11.471.825.675	4.756.406.215	261.703.855.746	13.432.307.661	5.762.470.554			
	2018	87.988.506.133	11.394.827.074	4.753.628.427	261.855.955.206	13.111.279.897	5.491.730.417			

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/I	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018		(in euro)											
MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A. ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2016	57.198.744	19.200.000.000	84.053.142.574	72.993.671.012	975.000.000	15.040.897.796	346.505.211.066					
	2017	57.200.419	19.000.000.000	85.743.101.455	69.416.332.011	1.006.000.000	14.613.507.566	343.037.091.160					
	2018	57.191.155	19.700.000.000	87.569.925.056	69.178.532.011	1.090.005.000	14.167.772.123	344.304.923.507					
SVILUPPO ECONOMICO	2016	46.145.383	<<	50.556.897	<<	<<	23.098.874	600.059.556					
	2017	46.139.841	<<	40.111.095	<<	<<	20.103.128	520.835.751					
	2018	46.046.005	<<	29.450.452	<<	<<	19.831.671	502.304.479					
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	<<	<<	20.778	42.000.000	<<	315.013.331	118.040.418.911					
	2017	<<	<<	<<	42.000.000	<<	314.975.784	124.014.033.586					
	2018	<<	<<	<<	42.000.000	<<	311.347.187	124.288.042.480					
GIUSTIZIA	2016	<<	<<	942.084	<<	<<	264.990.675	7.694.102.306					
	2017	<<	<<	942.084	<<	<<	294.495.265	7.645.005.265					
	2018	<<	<<	942.084	<<	<<	295.484.471	7.586.355.357					
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	1.091.283.307	<<	<<	<<	<<	2.189.936	2.263.594.593					
	2017	1.090.644.712	<<	<<	<<	<<	2.189.769	2.373.909.632					
	2018	1.090.408.440	<<	<<	<<	<<	2.189.632	2.488.054.179					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.392.418	<<	8.198.217	<<	<<	217.995.566	83.044.517.047					
	2017	2.392.418	<<	6.442.153	<<	<<	316.380.159	52.723.210.601					
	2018	2.360.840	<<	5.605.516	<<	<<	277.853.594	52.634.950.096					
INTERNO	2016	12.769.259	<<	27.260.510	59.093.457	<<	65.390.471	20.760.480.409					
	2017	12.769.199	<<	25.308.164	58.854.812	<<	63.890.864	19.574.934.266					
	2018	12.625.685	<<	24.456.737	<<	<<	63.224.045	19.400.870.567					
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	8.194.074	<<	2.656.243	<<	<<	3.655.012	393.227.214					
	2017	8.194.074	<<	2.314.398	<<	<<	2.693.318	341.136.760					
	2018	8.194.074	<<	2.709.314	<<	<<	2.850.468	340.075.280					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	44.076.214	6.879.717.410					
	2017	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	49.688.441	6.885.267.546					
	2018	1.236.597	<<	208.900	5.598.215	<<	48.711.484	7.074.326.844					
DIFESA	2016	155.287.789	<<	611.000	205.000.000	<<	65.016.167	17.651.481.157					
	2017	155.287.536	<<	511.000	205.000.000	<<	63.945.854	17.296.082.836					
	2018	155.286.533	<<	411.000	205.000.000	<<	65.302.900	17.214.498.470					
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	424.101	<<	<<	<<	<<	5.994.366	961.451.017					
	2017	424.101	<<	<<	<<	<<	5.928.436	917.463.276					
	2018	424.101	<<	<<	<<	<<	5.844.774	916.294.431					
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	<<	<<	13.691.420	1.548	<<	130.853.033	1.787.611.569					
	2017	<<	<<	11.793.504	1.548	<<	30.946.383	1.313.663.619					
	2018	<<	<<	9.656.136	1.548	<<	30.359.972	1.285.994.263					
SALUTE	2016	19.085.237	<<	<<	<<	<<	1.992.981	1.592.076.658					
	2017	19.085.237	<<	<<	<<	<<	3.471.029	1.499.381.433					
	2018	19.085.237	<<	<<	<<	<<	3.908.583	1.230.967.143					
TOTALE	2016	1.393.946.909	19.200.000.000	84.157.683.613	73.305.384.715	876.000.000	16.192.035.422	579.393.951.973					
	2017	1.393.354.234	19.000.000.000	85.832.732.743	69.728.045.714	1.006.000.000	15.785.208.281	578.142.160.211					
	2018	1.392.838.257	19.700.000.000	87.668.445.195	69.489.928.656	1.090.005.000	15.295.460.664	579.227.656.065					

999/652/2

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/662/3

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018		(in euro)								
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2016	339.456.278	8.857.981.701	4.158.652.832	133.681.002	289.355.141	6.081.433.421	2.344.577.000	23.195.127.375	
	2017	341.125.616	11.248.745.899	5.358.354.308	937.597	229.115.141	3.320.160.222	1.857.817.000	22.353.255.781	
	2018	339.567.970	11.295.657.226	6.743.860.247	937.597	190.340.141	3.090.394.518	2.087.817.000	23.748.394.899	
SVILUPPO ECONOMICO	2016	10.216.193	203.962.660	3.809.423.642	<<	<<	19.619.380	17.000.000	4.080.221.755	
	2017	7.906.286	193.630.062	3.087.293.218	<<	<<	47.193.000	17.000.000	3.353.022.567	
	2018	7.906.286	152.452.027	2.670.993.218	<<	<<	81.468.000	17.000.000	2.929.819.531	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	5.082.575	4.481.799	<<	<<	<<	<<	<<	9.544.374	
	2017	5.087.832	4.457.853	<<	<<	<<	<<	<<	9.525.685	
	2018	5.087.832	4.556.074	<<	<<	<<	<<	<<	9.623.906	
GIUSTIZIA	2016	124.792.085	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	125.192.085	
	2017	110.585.744	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	110.995.744	
	2018	109.580.104	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	109.990.104	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	25.287.177	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.287.177	
	2017	7.995.972	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.995.972	
	2018	7.992.233	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.992.233	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	45.520.170	2.236.112.750	178.803.041	<<	171.845.633	56.000.000	<<	2.688.292.594	
	2017	41.306.145	2.118.778.207	56.803.041	<<	171.846.633	10.000.000	<<	2.398.736.026	
	2018	41.306.145	2.144.985.114	54.803.041	<<	171.846.633	<<	<<	2.412.952.933	
INTERNO	2016	353.614.552	253.194.231	<<	<<	<<	<<	200.000.000	606.808.783	
	2017	313.595.352	119.736.433	<<	<<	<<	<<	200.000.000	633.301.786	
	2018	282.704.952	119.736.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	612.441.120	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	48.742.192	322.444.467	<<	<<	<<	<<	<<	371.186.659	
	2017	48.756.678	218.354.209	<<	<<	<<	<<	<<	267.120.887	
	2018	48.121.024	266.901.964	<<	<<	<<	<<	<<	316.022.988	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	721.016.849	3.516.887.095	1.828.414.316	8.184.973	95.165	1.487.396.659	<<	7.571.977.057	
	2017	363.644.055	3.262.830.817	871.635.138	10.231.756	117.388	1.835.925.276	<<	6.444.084.431	
	2018	312.895.565	3.101.314.172	626.592.272	9.328.299	117.388	2.773.485.316	<<	6.823.737.012	
DIFESA	2016	2.229.106.971	<<	<<	14.617	47.215.107	7.900.000	<<	2.284.236.685	
	2017	1.981.866.592	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.029.096.419	
	2018	1.983.080.795	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.030.310.519	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	121.989.376	66.990.550	151.203.802	<<	<<	2.260.000	<<	345.453.728	
	2017	88.693.521	46.575.819	103.362.441	<<	<<	14.000.000	<<	252.631.681	
	2018	78.651.087	36.575.819	5.362.441	<<	<<	<<	<<	120.589.147	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	242.626.814	111.453.808	138.927.728	16.395.729	<<	4.601.426	<<	513.945.005	
	2017	242.812.154	8.415.123	127.743.326	16.395.729	<<	<<	<<	365.306.332	
	2018	234.662.154	8.415.123	92.743.326	16.395.729	<<	<<	<<	352.156.332	
SALUTE	2016	378.323	<<	<<	<<	<<	46.941	<<	425.267	
	2017	377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053	
	2018	377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053	
TOTALE	2016	4.267.841.528	16.576.476.861	10.275.425.361	158.189.321	488.512.046	7.669.857.807	2.561.577.000	41.997.686.024	
	2017	3.553.715.395	17.221.504.222	9.605.191.472	27.519.699	445.284.269	5.327.425.303	2.074.817.000	38.255.487.350	
	2018	3.462.916.395	17.130.603.487	10.194.174.545	26.616.242	409.519.269	5.945.797.639	2.304.817.000	36.474.444.577	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 656/ 1

ALLEGATO B/2			
BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(in Euro)			
	2016	2017	2018
TITOLO I			
- ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	252.355.410.000	248.569.080.000	251.772.410.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	149.176.400.000	168.077.300.000	176.343.000.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	35.117.000.000	36.336.000.000	37.435.000.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	10.894.000.000	11.210.000.000	11.521.000.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO	13.648.000.000	13.713.000.000	13.725.000.000
TOTALE	461.191.810.000	477.905.380.000	490.796.410.000
TITOLO II			
- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	783.941.822	782.741.822	782.741.822
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	23.201.912.943	17.963.192.943	17.274.703.022
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	377.700.000	375.700.000	375.700.000
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.313.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.376.250.000	2.605.437.433	2.584.146.536
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	23.787.984.075	28.161.950.075	29.464.246.100
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.905.392.697	2.805.392.697	2.905.392.697
TOTALE	54.748.181.537	53.894.414.970	54.586.930.177
TITOLO III			
- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	833.500.000	122.500.000	20.000.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.364.434.223	1.372.916.790	1.381.763.686
TOTALE	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
TOTALE ENTRATE FINALI	519.113.925.760	534.301.211.760	547.875.108.663

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

899/668/1

ALLEGATO B/3		2016	2017	2018
BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)				
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		89.069.689.567	88.289.949.388	87.988.506.133
CONSUMI INTERMEDI		11.656.673.762	11.471.826.675	11.394.627.074
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		4.768.207.473	4.756.406.215	4.753.629.427
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		257.680.090.796	261.703.858.746	261.855.989.206
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		14.363.317.226	13.432.307.661	13.111.279.897
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		6.610.922.430	5.762.470.554	5.491.730.417
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		1.393.946.909	1.393.354.234	1.392.838.267
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA		19.200.000.000	19.000.000.000	19.700.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		84.157.683.613	85.832.732.743	87.663.445.195
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		73.305.384.715	69.728.045.714	69.489.926.586
AMMORTAMENTI		976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI		16.182.035.422	15.785.208.281	15.295.480.884
TOTALE		579.363.951.913	578.142.160.211	578.227.668.066

999/6587/2

ALLEGATO B/3			
BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(in Euro)			
	2016	2017	2018
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.267.841.528	3.553.715.395	3.462.916.395
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	16.576.478.961	17.221.534.222	17.130.603.487
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.275.425.361	9.605.191.472	10.194.174.545
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	158.196.321	27.519.699	26.616.242
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	488.512.046	445.294.269	409.519.269
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.669.657.807	5.327.425.303	5.945.797.639
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.561.577.000	2.074.817.000	2.304.817.000
TOTALE	41.997.689.024	38.255.497.360	39.474.444.577
TOTALE SPESE FINALI	621.361.640.937	616.397.657.571	618.702.102.643

C) BILANCIO PROGRAMMATICO
2016-2018

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2016-2018 (Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
	Consuntivo 2014 accertamenti/ impegni	LB 2015	LB 2015 Assestato	2016	2017	2018	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	438,6	447,3	450,8	463,6	479,8	492,9	3,1
<i>In % sul PIL</i>	27,2	27,8	27,6	26,7	26,9	26,9	
Altre Entrate	86,4	69,4	72,5	75,7	74,1	74,8	-0,5
<i>In % sul PIL</i>	5,4	4,1	4,3	4,4	4,2	4,1	
ENTRATE FINALI	525,0	516,7	523,3	539,2	554,0	567,7	2,6
<i>In % sul PIL</i>	32,5	31,6	31,1	31,1	31,0	30,9	
Spese correnti netto interessi	416,7	444,8	457,6	449,7	449,9	451,5	0,2
<i>In % sul PIL</i>	24,7	25,1	25,3	25,9	25,2	24,6	
Interessi	81,1	87,4	79,6	84,1	85,8	87,6	2,1
<i>In % sul PIL</i>	5,1	5,7	5,5	4,9	4,8	4,8	
Spese in conto capitale	76,8	38,2	38,4	40,1	38,2	39,5	-0,6
<i>In % sul PIL</i>	4,4	3,4	3,6	2,3	2,1	2,2	
SPESE FINALI	574,6	570,4	575,7	573,9	573,9	578,7	0,4
<i>In % sul PIL</i>	35,6	34,9	34,2	33,1	32,2	31,5	
RISPARMIO PUBBLICO	25,1	-17,4	-18,2	2,3	15,7	26,1	
<i>In % sul PIL</i>	2,8	0,9	0,9	65,2	0,9	1,4	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-49,6	-53,6	-52,3	-34,6	-20,0	-11,0	
<i>In % sul PIL</i>	-1,5	-2,4	-2,6	-2,0	-1,1	-0,6	
AVANZO PRIMARIO	31,5	33,8	27,3	49,5	65,8	76,6	
<i>In % sul PIL</i>	3,6	3,4	3,0	2,9	3,7	4,2	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-14,4	-53,2	-51,9	-35,2	-20,8	-11,8	
<i>In % sul Pil</i>	0,1	-1,4	-1,4	-2,0	-1,2	-0,6	
PIL ai prezzi di mercato a legislazione vigente	1.616,3	1.635,1	1.681,9	1.733,0	1.784,6	1.834,7	

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 2112), con le modificazioni risultanti dalla Nota di Variazioni (si veda lo stampato n. 2112-bis) e dalla Seconda Nota di Variazioni (si veda lo stampato n. 2112-ter).

